

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 250 del 14 agosto 2009

OGGETTO: Variante parziale n. 188 al P.R.G. – immobile sito in corso Verona n. 36.
– Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Urbanistica Urbanistica e Patrimonio Storico, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante l'isolato compreso tra il corso Verona e le vie Catania, Mantova e Cagliari;

L'isolato oggetto di variante parziale:

- è situato nella parte nord della Città, appartenente alla Circostrizione Amministrativa n. 7 (Aurora, Vanchiglia, Madonna del Pilone);
- ricade all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale;
- ricade in contesto edificato, classificato di categoria B (ex D.M. 1444 /68).

La Variante, prevede:

- il cambiamento di destinazione urbanistica dell'isolato da Zona Urbana di Trasformazione – ambito 9.28 Catania ad Area R3 – Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza;
- la conseguente attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti l'area normativa R3 (Tavola normativa n. 2).
- l'annullamento della scheda normativa 9.28 "Catania" nel fascicolo II – schede normative delle N.U.E.A. del P.R.G..
- la conseguente eliminazione della voce relativa all'ambito 9.28 "Catania" dall'elenco delle Zone Urbane di Trasformazione nel fascicolo II – schede normative delle N.U.E.A. del P.R.G..

inoltre:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi rispetto a quanto già esistente;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste

dallo strumento urbanistico vigente;

- non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Considerato che la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all’Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.), è stata prospettata l’esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura V.A.S., previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con nota, prot. 6336 del 28 maggio 2009, di questo Settore, è stata inviata all’Organo Tecnico Comunale V.I.A., all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all’ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

Il Settore Gestione Verde, con nota prot. 3450 dell’8 luglio 2009, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 0319343/2009/LB6 del 26 giugno 2009, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

L’ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell’ Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 66159/SS 06 03 del 17 giugno 2009 (prot. Divisione Ambiente 7536 del 25/06/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto

di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, chiedendo precisazioni in merito alle ricadute conseguenti al decremento di servizi pubblici per la mancata attuazione della ZUT 9.28 Catania.

Preso atto che la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Urbanistica E Patrimonio Storico, con propria nota Prot. 3838 del 07/08/2009, ha fornito all'ARPA Piemonte le precisazioni richieste.

Dato atto che dal 28 maggio 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con le prescrizioni proposte dall'A.R.P.A..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 188 al P.R.G. – immobile sito in corso Verona n. 36, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per i motivi espressi in narrativa.
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo

- Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti
F.to Federico Saporiti